



CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA PISCINA COMUNALE SITA IN VIALE G. FALCONE DI PROPRIETA'.

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione d'uso dell'impianto sportivo, oggetto di affidamento.

Più precisamente si intende procedere all'affidamento in gestione di detto impianto sportivo, per come individuato nell'Avviso di gara e constatato in sede di sopralluogo nello stato di conservazione e manutenzione attuale, l'offerente è tenuto a verificarne ed accentrarne lo stato d'uso.

ART. 2 – FINALITA' DELLA PRESTAZIONE

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è quello di offrire alla cittadinanza un impianto sportivo funzionale, efficiente ed agibile.

ART. 3 – INIZIO TERMINI DI ESECUZIONE

1. Al termine della procedura di gara e della stipula della relativa Convenzione di affidamento, avverrà la consegna dell'impianto sportivo con apposito verbale, sottoscritto tra l'Amministrazione e il Concessionario.

ART. 4 – LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO:

1. la struttura sportiva è sita alla località individuata nell'Avviso di gara e con le caratteristiche ivi esistenti, sulla quale si dovranno eseguire le opere indicate in sede di offerta.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà

- mantenere i requisiti che hanno determinato l'affidamento, impegnandosi ad eseguire l'attività rispettando pienamente quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, regolarità dei rapporti di lavoro e/o reintegrazione sociale;
- rispettare tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla convenzione;

5.1 - custodia:

- garantire l'apertura e la chiusura, presenziare durante le attività sportive;
- Custodire tutte le chiavi dell'immobile con espresso divieto di produrne e distribuirne copie a persone non autorizzate;

5.2 - vigilanza:

- il concessionario dovrà garantire per tutto la durata della convenzione:
 - a) sorveglianza dell'utilizzo improprio degli immobili da parte degli utenti;
 - b) controllo degli ingressi delle persone autorizzate, assicurando che i frequentatori degli immobili non causano danno a persone o cose;

5.3- Pulizia dei locali:

Gli interventi di pulizia giornaliera, mirati al mantenimento delle condizioni di igienicità e confort degli Spogliatoi e dell'area circostante, sono così sintetizzati:

- spazzatura e lavaggio dei pavimenti con integrazione nell'acqua di idoneo prodotto detergente e disinfettante ad azione germicida compatibile con i tipi di superfici presenti;
- lavaggio e disinfezione giornaliera degli impianti igienici con prodotti non abrasivi e compatibili con le superfici trattate;
- asportazione quotidiana di ogni rifiuto da tutti gli ambienti e le aree esterne. I rifiuti devono essere differenziati e conferiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali;
- Segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi guasto o danno alle strutture;

5.4 Manutenzione ordinaria struttura sportiva:

5.5 Manutenzione impianti:

1. impianti elettrici
2. impianti idraulici
3. impianti termici
4. gronde e pluviali
5. estintori (verifica semestrale).

Il Concessionario dovrà mantenere pulita l'intera area circostante l'impianto sportivo assegnato in gestione (sfalcio erba, potatura, pulizia delle aree libere ecc.).

L'amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche avvalendosi dei propri uffici preposti, al fine di riscontrare il mantenimento degli impianti in efficienza.

Inoltre è onere del concessionario:

- osservare, e far osservare ai soggetti impiegati, tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata dell'attività comprese eventuali ordinanze e Regolamenti del Comune di Malito, nonché ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi;
- adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alle denunce e verifiche degli impianti di terra nonché farsi carico degli eventuali oneri per imposte e/o tasse collegate all'uso dell'immobile ed all'esecuzione dell'attività;
- rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e s.m.i., tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- assumere l'onere retributivo, contributivo, previdenziale, assistenziale ed anti infortunistico dei soggetti impiegati nell'attività oggetto dell'affidamento, secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, coerente con la tipologia dei servizi gestiti, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia;
- garantire che il proprio personale nell'esecuzione dell'attività, oltre a comunicare correttamente in lingua italiana, mantenga un comportamento irrepreensibile, agisca con diligenza e perizia e rispetti la dignità dell'utenza;
- nominare e mantenere nel proprio organico un Coordinatore, sempre reperibile e incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione del presente appalto, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ente, prima dell'inizio dell'attività stessa.
- dare comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;
- provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle opere e attività proposte;
- provvedere alla nomina e alle spettanze delle professionalità che si rendessero necessarie per le autorizzazioni, progettazioni, direzioni lavori, coordinatore sicurezza e collaudi strutturali al fine di conseguire le dovute autorizzazioni e l'agibilità della struttura.

- farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione della concessione e susseguenti alla stessa;
- farsi carico del pagamento di tutte le forniture (luce, gas, acqua) e delle imposte/tasse di qualsiasi natura previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, provvedendo entro gg. 10 dalla stipula della convenzione alla voltura a proprio nome delle suddette forniture.
- partecipare con personale munito di poteri decisionali, alle ispezioni e/o controlli disposti da parte dell'Amministrazione comunale;
- dotarsi, per le attività svolte nella struttura, di defibrillatore automatico e di qualsiasi altro presidio medico-chirurgico previsto per legge dalla normativa vigente, garantendo per il suo uso la presenza sul posto di personale, anche non sanitario, ma con specifica formazione secondo la normativa vigente;
- restituire l'impianto, al termine del contratto in buono stato di conservazione, funzionalmente adeguato alla sua destinazione.

La ditta aggiudicataria è responsabile di tutti i danni, derivanti dalla gestione del servizio, arrecati alle persone ed alle cose durante il periodo di attività della stessa; pertanto l'Amministrazione Comunale è esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria deve stipulare, con effetti dalla data di decorrenza dell'attività e per tutta la durata della stessa, un'adeguata copertura assicurativa (RCT) contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT deve avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila). Copia della suddetta polizza dovrà essere depositata, presso la stazione appaltante prima dell'affidamento del servizio.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

La struttura dovrà essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini sociali, specificamente per la diffusione dello sport e della pratica sportiva e ricreativa, soddisfacendo gli interessi generali del territorio comunale.

E' quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – FRUIBILITA' DELL'IMPIANTO

L'affidatario ha inoltre l'obbligo:

- di mettere l'impianto a disposizione gratuita e prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per la realizzazione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 6 giornate per anno, la cui data dovrà essere concordata e confermata almeno 15 giorni prima dell'effettivo svolgimento.
- che le tariffe per l'uso dell'impianto dovranno essere preventivamente sottoposte ad approvazione da parte dell'Amministrazione comunale prima della loro applicazione.
- Le tariffe da applicare ai cittadini di Malito ai dipendenti comunali alle forze dell'ordine e agli alunni del distretto scolastico dovranno essere ridotte del 50%.

In occasione di manifestazioni a carattere non sportivo, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, l'affidatario dovrà osservare e far osservare il limite massimo delle persone ammissibili come stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

L'affidatario dovrà inoltre esporre apposite tabelle indicanti la proprietà "COMUNE DI MALITO – CENTRO NUOTO COMUNALE PIETRO GAGLIARDI " (all'esterno) e le tariffe convenzionate praticate (all'interno in modo visibile);

ART. 8 – ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

- A) Nell'Impianto è permessa, previo consenso della Civica Amministrazione, l'esposizione di materiale pubblicitario;
- B) I proventi all'esposizione di materiale pubblicitario all'interno dell'impianto oltreché relativi ad eventuali contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del concessionario. Il concessionario è comunque tenuto al versamento dell'imposta di pubblicità;
- C) Il concessionario non potrà svolgere all'interno dell'Impianto attività commerciali ad esclusione della vendita di accessori connessi all'attività.

ART. 9 – REFERENTE

Il concessionario dovrà indicare, contestualmente alla consegna dell'impianto, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 09,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 10 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 24 e 25 del presente Capitolato, Il concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, l'Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati, con specifico riferimento alla messa in sicurezza dell'attuale impianto sportivo ed alla realizzazione di nuove strutture accessorie all'impianto medesimo (spogliatoi e servizi annessi).
2. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
3. All'atto della riconsegna dell'Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'Impianto. Ogni danno accertato comporterà per Il concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 11 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltreché la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. L'utilizzo dell'intero impianto resta condizionato alla preventiva acquisizione delle certificazioni in materia di agibilità e sicurezza.

ART. 12 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuale da versare all'Amministrazione Comunale risultante dall'offerta è soggetto ad adeguamento ISTAT. In caso di ISTAT negativo, non si procederà all'adeguamento del canone.

ART. 13 – REVISIONE DEL CANONE

Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del

contratto, nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di ISTAT negativo, non si procederà all'adeguamento del canone.

ART. 14 – VERSAMENTI DEL CANONE.

Il canone dovrà essere versato su base annua, entro il 10 del primo mese di ciascun anno di riferimento mediante bonifico bancario Codice IBAN = **IT 26 G 01000 03245 451300305163** o sul c/c postale n. 11337870 intestato al Comune di Malito – Serv. Tesoreria con causale “Canone annuo gestione impianto sportivo Piscina Comunale”.

Il canone non sarà dovuto per le prime tre annualità, al fine di favorire l'avvio dell'attività.

ART. 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione sarà pari a quella indicata nel contratto di concessione, alla cui scadenza il contratto si riterrà risolto senza alcun preavviso.

E' prevista la proroga della Convenzione, dietro richiesta ed autorizzazione da parte della amministrazione per un periodo max di due anni.

ART. 16 – GARANZIE DEFINITIVE

Il concessionario all'atto della stipulazione della convenzione sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale dell'affidamento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Malito” e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di dichiarazione dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell'aggiudicatario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della convenzione. E' obbligo dell'aggiudicataria di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad **€ 1.500.000,00=** (unmilione cinquecentomila/00), con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per

quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 1.500.000,00= (unmilione cinquecentomila/00).

ART. 17 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE

La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.

L'aggiudicataria con la firma della convenzione accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 18 – SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub concessione e di affidamento a terzi della struttura.

ART. 19 – RESPONSABILITA' Sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 20 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il concessionario, qualora utilizzi risorse umane dipendenti, si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sicurezza

Il concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della convenzione.

ART. 21 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il periodo

di concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:

1. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
2. potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali del centro in qualsiasi momento e circostanza;
3. potrà verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo;
4. potrà procedere con la verifica della gestione dell'impianto sportivo e del rispetto della concessione.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro 10 giorni dalla contestazione.

Si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle fasi sopra indicate nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 23.

ART. 22 – PENALITA'

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei previsti lavori o nella mancata apertura dell'impianto alle attività sportive. Tale penalità verrà incamerata tramite attivazione della polizza di "garanzia definitiva" presentata in fase di stipula della Convenzione di affidamento.

Altresì, è prevista la sanzione amministrativa di € 500,00 per inadempimento contestato con indicazione dei termini ad adempiere.

Nel caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato nella diffida ad adempiere, la penale sarà reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 23 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso, si provvederà all'eventuale regolarizzazione delle poste contabili tra le parti.

ART. 24 – REVOCA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

4. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
5. inizio dei lavori di cui al progetto contenuto nell'offerta tecnica e successivo definitivo – esecutivo approvato dall'Amministrazione comunale con un ritardo superiore a 120 giorni solari per cause imputabili al concessionario;
6. sub concessione dell'impianto sportivo o segmenti di esso;
7. siano elevate più di 3 penalità annue.
8. Mancata apertura dell'impianto per oltre 18 mesi dalla data della consegna

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 25 - RECESSO

a) AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r..

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, l'Amministrazione corrisponderà al concessionario una somma pari ai lavori effettuati e non ancora scompunti.

b) CONCESSIONARIO

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con raccomandata a.r..

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, Il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Cosenza.

ART. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 28 – STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 29 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'aggiudicataria è tenuta a osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice", il Comune di Malito (d'ora in poi Titolare) designa l'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non

